



Città di Manfredonia

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

AVVISO AI CONTRIBUENTI

SALDO I.M.U. e T.A.S.I. anno 2019

Si informano i contribuenti che le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. per l'anno 2019 restano invariate rispetto a quelle già in vigore per l'anno 2018, pertanto il saldo dell'I.M.U. e della T.A.S.I. con scadenza 16 Dicembre 2019 dovrà essere versato con aliquote e detrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 e n.126 del 18/04/2019. Allo scopo di agevolare i contribuenti nell'assolvimento degli obblighi tributari, di seguito si riportano le aliquote e le detrazioni deliberate da applicare per il versamento del saldo I.M.U. e T.A.S.I. per l'anno 2019

I.M.U.

Aliquote 2019 vigenti:

- Aliquota base maggiorata - fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili (art. 13 - comma 6 - D.L. n. 201/2011) **8,70%**
- Aliquota abitazione principale + pertinenze (art. 13 - comma 2 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.) **4,00%** (con precisazione che ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011 s.m.i., dal 1° gennaio 2014, sono soggette ad imposta esclusivamente le abitazioni principali - e le pertinenze della stessa - classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214).
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari **ESENTI**
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica **ESENTI**
- Terreni agricoli posseduti in proprietà o condotti in fitto o comodato da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale (purché - in entrambe le fattispecie - iscritti alla previdenza agricola), ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 - come convertito in legge n. 34/2015 **ESENTI**
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **ESENTI**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c. 8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 201/2011 **ESENTI**
- Terreni agricoli, posseduti e condotti o non condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché quelli ricadenti nelle aree montane o di collina sulla base dei fogli di mappa individuati con la circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993 **ESENTI**
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 esclusivamente per gli immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali **7,70%**

Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze (art. 13 - comma 10 - D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):

- Detrazione base € 200,00
- (con precisazione che, ai sensi del comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni).

Assimilazioni:

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 - lett. b) del Capitolo 2 del Regolamento IUC, sono state equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona;
- a) l'unità immobiliare (una ed una sola) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani - già pensionati - non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona (ai sensi del D.L. n. 47/2014, come convertito in legge n. 80/2014);

Riduzioni:

Inoltre sono concesse le seguenti agevolazioni:
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatar), che le utilizzano come abitazione principale.
La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- che il contratto sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 con una riduzione del 25%. (ai sensi del comma 53 dell'art.1 della Legge nr.208/2015); con aliquota base ai sensi del comma 6-bis dell'art. 13 D.L. n. 201/2011.

A V V E R T E N Z E

Ai sensi dell'art. 3-ter del Decreto Crescita (Decreto Legge n.34/2019 convertito nella Legge n.58 del 2019) il termine per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

VERSAMENTO SALDO IMU:

- Entro il 16/12/2019 dovrà essere effettuato - in autoliquidazione a mezzo modello F24;
- Ai sensi dell'art. 19 - comma 9 - del Regolamento componente IMU, l'imposta NON va versata qualora inferiore a 12,00 euro (l'importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo). Parimenti non si procede a rimborso per somme uguali o inferiori ad € 12,00 ai sensi dell'art. 1 - comma 168 - L. 296/2006.

codice tributo	denominazione
3912	"IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011"
3913	"IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 - comma 8 - del D.L. 201/2011 (ESENTI)"
3914	"IMU - imposta municipale propria per i terreni"
3916	"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili"
3918	"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati"
3925	"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Quota Stato"
3930	"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Quota Comune"

Codice Comune di MANFREDONIA: E885

T.A.S.I.

Esenzione TASI:

- l'abitazione principale e relative pertinenze (una unità per categoria C/2, C/6 e C/7), come definita ai fini IMU, posseduta da proprietari o titolari o diritti reali di godimento, ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono assimilate ad abitazione principale e, pertanto, NON assoggettate a TASI:

- l'unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di un ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- gli alloggi e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ed effettivamente utilizzate ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in mancanza del requisito di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l'alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Riduzioni:

Inoltre sono concesse le seguenti agevolazioni:
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatar), che le utilizzano come abitazione principale con aliquota base **1,90%**.
La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- che il contratto sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 con una riduzione del 25% con aliquota base **1,90%**.

A agevolazioni:

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 201/2011 **1,00%**
- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Per cui l'occupante (es. locatario, comodatario, usufruario etc.) versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della tassa, mentre la restante parte del 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
E' esclusa dalla tassazione l'abitazione principale con relative pertinenze (nonché le fattispecie ad essa equiparate), nonché le altre unità immobiliari destinate ed adibite ad abitazione principale sia dal possessore che dal detentore (inquilino o comodatario), ai sensi del comma 14 lettera a) della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015.

Aliquote 2019 vigenti:

Fattispecie	Aliquota	Codice tributo	Codice Comune
Abitazione principale e relative pertinenze ad esse assimilate	ESENTI	3958	E885
Abitazione principale in categoria A/1 - A/8 - A/9	1,9 ‰	3958	
Aree fabbricabili	1,9 ‰	3960	
Altri immobili	1,9 ‰	3961	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 ‰	3959	

Assimilazioni:

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 - lett. b) del Capitolo 2 del Regolamento IUC, sono state equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona;
- l'unità immobiliare (una ed una sola) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani - già pensionati nei rispettivi paesi di residenza - non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona (ai sensi del D.L. n. 47/2014, come convertito in legge n. 80/2014);

VERSAMENTO SALDO TASI:

- Entro il 16/12/2019 dovrà essere effettuato - in autoliquidazione a mezzo modello F24;
- Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento componente TASI, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta (l'importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Servizio Entrate è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione presso gli sportelli dedicati, ubicati in Piazza del Popolo, 8

E' possibile - inoltre - consultare il sito web dell'Amministrazione Comunale: www.comune.manfredonia.it/tributi/index.html